

Le attività antisindacali della FIAT di Marchionne: la Cassazione scrive la parola fine.

1) La sentenza n. 21537, emessa dalla Corte di Cassazione lo scorso 20 agosto 2019 definisce, a distanza di ben 8 anni, il giudizio avviato dalla FILCTEM – CGIL di Torino contro la Plastic Components And Modules Automotive S.P.A. (azienda dell'allora Gruppo FIAT) per ottenere l'accertamento dell'antisindacalità della unilaterale sostituzione imposta dalla società, con effetto dal 1.1.2012, del CCNL per gli addetti alle imprese del settore della Gomma e della Plastica applicato ai lavoratori di ben 5 dei suoi 13 stabilimenti e destinato a restare in vigore fino al 13.12.2012 con il ben noto CCSL sottoscritto separatamente in data 13.12.2011 tra le società controllanti dei Gruppi FIAT e FIAT Industrial e le OOSS del settore metalmeccanico eccettuata la Fiom – CGIL e destinato a valere per i lavoratori di tutte le società appartenenti ai due gruppi in sostituzione integrale non solo dei contratti e gli accordi aziendali vigenti, ma anche del CCNL per gli addetti all'industria metalmeccanica (oltre ad ogni altro CCNL eventualmente applicato) , nonché di tutta la contrattazione Interconfederale vigente anche in merito alle regole sulla rappresentanza dei lavoratori.

La Pronuncia in commento costituisce l'ultimo degli interventi della magistratura in merito alla illegittimità delle azioni che la FIAT, dal 2010 al 2012, aveva adottato al fine di estromettere dalle aziende del gruppo ogni rappresentanza del dissenso dei lavoratori iscritti alla Fiom manifestato in relazione alle pretese aziendali di imporre loro normative contrattuali in deroga alle disposizioni del CCNL del settore metalmeccanico e limitative dei loro diritti anche di origine legale , azioni tutte fortemente contrastate dalla Fiom anche con decine e decine di vertenze giudiziali approdate all'esame delle supreme Corti, che ne hanno sancito in buona parte il fondamento.

2) Vale la pena, per capire l'importanza di tale ultima sentenza della Cassazione, ripercorrere riassuntivamente le tappe principali della vicenda di violento conflitto sindacale che dalla vertenza relativa allo stabilimento Gian battista Vico di Pomigliano ha portato alla firma separata del CCSL destinato, nell'interesse esclusivo della Fiat, a sostituire nell'intero gruppo e per tutti i dipendenti la normativa del CCNL del settore metalmeccanico e ad escludere l'applicazione degli Accordi Interconfederali e di categoria che, sostituendo alla rappresentanza legale dei lavoratori (le RSA di cui allo statuto dei Diritti dei Lavoratori) l'organismo pattizio delle RSU di

matrice elettorale, avevano ampliato la rappresentanza democratica dei lavoratori, aprendola anche a OOSS non direttamente firmatarie di accordi applicati in azienda.

Il tutto con l'effetto preordinato di escludere ogni titolarità alla rappresentanza dei lavoratori in capo alle OOSS dissenzienti e , tra esse, in particolare la FIOM.

2.a) Nell'arco dei primi mesi del 2010 la FIAT aveva imposto alle OOSS per i dipendenti dello stabilimento di Pomigliano l'accettazione di condizioni derogative delle disposizioni del CCNL ed in parte anche di origine legale , nonché dei diritti di espressione del dissenso e del diritto di sciopero, quale condizione per l'attuazione degli investimenti preannunciati per la produzione a Pomigliano della "Nuova Panda", minacciandone in caso contrario il dirottamento in Polonia.

L'accordo del 15.6.2010 (di integrale accettazione di tali condizioni) non era stato sottoscritto dalla FIOM ed il referendum promosso a sua conferma dalle OOSS firmatarie (FIM, UILM, UGL e Associazione Quadri e Capi Fiat) con l'attivo appoggio della direzione aziendale e sotto il ricatto della revoca degli investimenti promessi, era stato sì approvato, ma con una maggioranza non certamente plebiscitaria : il 37% dei lavoratori (ben più degli iscritti alla FIOM che aveva sostenuto il voto negativo) si erano infatti dichiarati contrari.

Tale risultato impediva alla Fiat di ritenere pacificamente applicabile anche ai lavoratori dissenzienti e, comunque, a quelli iscritti alla FIOM, nonché alla FIOM stessa la normativa in deroga separatamente pattuita.

La FIAT allora intraprese una via finalizzata ad estromettere la FIOM dallo stabilimento di Pomigliano :

- annunciando nel luglio del 2010 la costituzione di una nuova società (la c.d. New CO denominata Fabbrica Italia Pomigliano – FIP -) che non sarebbe stata associata a Confindustria, alla quale sarebbe stata affidata la produzione della Nuova Panda nello stabilimento di Pomigliano ed alle dipendenze della quale sarebbero stati individualmente assunti, a seguito di dimissioni individuali, i lavoratori già dipendenti da FGA presso il medesimo stabilimento;
- sottoscrivendo il 29.12.2010 separatamente con le stesse OOSS firmatarie del primo accordo e nel dissenso espresso della FIOM un ulteriore accordo denominato, appunto, CCSL (Contratto Collettivo Specifico di I livello), che recepiva tutte le disposizioni del primo e che era destinato a sostituire integralmente il CCNL per il settore

metalmecanico che la FIP, non associata a CONFINDUSTRIA, non sarebbe stata costretta ad applicare, così come non avrebbe dovuto applicare gli Accordi interconfederali sulla rappresentanza istitutivi delle RSU, con conseguente ritorno all'istituto delle RSA di cui all'art. 19 St. Lav..

Si specificava altresì che l'operazione non avrebbe costituito un trasferimento di azienda, con esclusione, quindi, dell'applicazione dell'art. 2112 c.c. ai sensi del quale i lavoratori avrebbero avuto diritto al mantenimento della precedente normativa contrattuale.

Di conseguenza la FIOM, OS di maggioranza relativa nello stabilimento, in quanto non più firmataria di alcun accordo sarebbe stata totalmente estromessa dalla rappresentanza dei lavoratori passati alla FIP non avendo più, ai sensi dell'art. 19, St. Lav., diritto alla nomina delle RSA, diritto che, a seguito del Referendum parzialmente abrogativo di tale norma, risultava attribuito soltanto alle OOSS firmatarie dei accordi collettivi applicati in azienda.

La FIOM Nazionale allora contestava avanti al Tribunale del Lavoro di Torino l'illegittimità e l'antisindacalità dell'operazione posta in essere in evidente frode alle disposizioni dell'art. 2112 c.c. ed al solo fine di estrometterla dallo stabilimento di Pomigliano.

A fianco della FIP e della FGA anche la FIM, la UILM e la UGL intervenivano nel giudizio a sostegno delle posizioni aziendali

Il Giudice con la pronuncia emessa in data 14 settembre 2011, pur incredibilmente sancendo, in base ad una teoria del tutto estranea al nostro ordinamento sindacale, la legittimità dell'accordo e della disapplicazione del CCNL metalmeccanici dotato di espressa clausola di durata in ragione della quale sarebbe restato in vigore fino al 31.12 2011, ne riconosceva gli effetti antisindacali ed ordinava alla FIP di riconoscere alla FIOM i diritti e le prerogative di cui al Titolo III St. Lav. (nomina delle RSA, permessi sindacali retribuiti, diritto alla convocazione delle assemblee ecc) così almeno decretandone il reingresso in azienda.

A fronte di tale sentenza che le impediva la programmata estromissione della FIOM dallo stabilimento, la FGA decideva di estromettere dallo stesso quanto meno i lavoratori suoi iscritti.

Così al mese di marzo 2012 tra i 2071 lavoratori (sui 4367 dipendenti di Pomigliano) già assunti dalla FIP secondo la progressione convenuta, non risultava nessun lavoratore iscritto alla FIOM.

La FIOM Nazionale, allora, nuovamente ricorreva in giudizio avanti al Tribunale di Roma azionando la normativa antidiscriminatoria per sentir dichiarare la natura discriminatoria dell'esclusione dalle assunzioni di tutti i lavoratori suoi iscritti.

Dapprima il Tribunale in data 21.6.2012 e successivamente la Corte d'Appello di Roma in data 19.10.2012, riconoscendo la natura discriminatoria dell'operato aziendale, condannavano la FIP a assumere i 19 iscritti alla FIOM in nome dei quali la OS aveva direttamente agito, oltre ad ulteriori 126 iscritti alla stessa OS, numero questo tale da ricostituire le originarie proporzioni tra i dipendenti di Pomigliano e gli iscritti alla FIOM.

La sentenza della Corte d'Appello trovava conferma da parte della S.C. nella sentenza n. 5581 resa in data 11.3.2014.

Nel frattempo con ulteriori ricorsi al Tribunale di Roma la FIOM ricorreva in data 12.11.2012 e in data 20.2.2013 nel primo caso contro la sola FIP s.p.a. e nel secondo avverso le due società FIP e FGA (la seconda nuovamente titolare dell'intera unità produttiva di Pomigliano a seguito della cessione di azienda effettuata dalla prima nel febbraio 2013, questa volta ai sensi dell'art. 2112 c.c. a dimostrazione della pretestuosità della voluta esclusione della sua applicazione all'operazione inversa attuata soltanto poco più di un anno prima) per ulteriori comportamenti discriminatori consistiti nel primo caso nell'avvio da parte di FIP in data 31.10.2012 (a pochi giorni di distanza dalla pronuncia della Corte d'Appello di Roma di condanna all'assunzione dei 19 iscritti alla Fiom di cui sopra) di una procedura di licenziamento collettivo per 19, appunto, lavoratori e nel secondo caso nei comportamenti volti ad evitare l'effettivo reingresso al lavoro, prima alle dipendenze della FIP e, successivamente alla cessione dell'azienda, alle dipendenze della FGA, dei 19 iscritti alla FIOM che era stata costretta ad assumere.

2.b) Nel corso della vicenda riguardante lo stabilimento di Pomigliano sopra riassunta la Fiat aveva riprodotto analoghe iniziative con riguardo allo stabilimento torinese di Mirafiori, con riguardo ai dipendenti del quale, destinati a passare individualmente alle dipendenze della società che si sarebbe costituita a seguito della Joint Venture con la Crysler e che non avrebbe aderito, come la FIP, al sistema confindustriale, veniva quindi, ancora separatamente e nel dissenso della

FIOM, sottoscritto in data 23.12.2010 un accordo del tutto analogo nei contenuti normativi e negli effetti a quello già stipulato per lo stabilimento di Pomigliano.

Anche tale accordo era stato sottoposto a referendum in esito al quale la prevalenza dei voti positivi si era rivelata di ancor più di stretta misura di quella emersa in esito al precedente referendum.

2.c) A fronte delle difficoltà nelle quali si era imbattuta sulla via della imposizione generalizzata a tutti i lavoratori degli accordi separati in deroga al CCNL del settore metalmeccanico e dell'estromissione totale delle voci di dissenso dagli stabilimenti di Pomigliano e Mirafiori, la FIAT imboccava allora la via ben più drastica e generale della revoca dell'adesione al sistema confindustriale da parte di tutte le società appartenenti ai gruppi FIAT e Fiat Industrial , revoca che veniva formalizzata nell'ottobre del 2011 con effetto dal 1.1.2012 .

Il successivo 22.11.2011 tutte le società dei due gruppi inviavano a tutte le OOSS firmatarie dei CCNL applicati nelle singole unità produttive (il CCNL per gli addetti all'industria metalmeccanica vigente e con data di scadenza fissata al 31.12.2011 ed il contratto per gli addetti alle aziende della Gomma e della Plastica vigente e con data di scadenza fissata per il 31.12.2012 ) sull'intero territorio nazionale, una lettera di recesso e disdetta di tutta la contrattazione di qualsiasi livello sino ad allora applicata e vigente con effetto sin dal 31.12.2011

Dopo brevi confronti svoltisi tra il 29 novembre ed il 13 dicembre 2011 al fine di esaminare le conseguenze dei recessi comunicati e pervenire a nuove intese contrattuali sostitutive della contrattazione sino ad allora in atto , il 13 dicembre veniva siglato dalle due società capogruppo anche a nome e per conto delle rispettive società il testo del CCSL già sottoscritto in data 29.12.2010 per gli addetti allo stabilimento di Pomigliano, a conclusione della vicenda contrattuale sopra descritta.

Il CCSL in tale sua ultima stesura, anch'esso, naturalmente non sottoscritto dalla FIOM e neppure, come si vedrà, dalla Filctem-Cgil, venne dal 1.1.2012 applicato a tutti i lavoratori, compresi gli iscritti alle due OOSS dissenzienti in sostituzione dei rispettivi CCNL e "di ogni altra fonte contrattuale".

Nel medesimo CCSL venne formalizzato anche il ritorno agli organismi di rappresentanza dei lavoratori previsti dall'art 19 St. Lav posto che, in ragione dell'abbandono del sistema

confindustriale, le società dei due gruppi non avrebbero più applicato gli Accordi interconfederali regolativi dell'organismo pattizio delle RSU.

A far data dal 1.1.2012 , quindi, la FIOM venne estromessa in toto da tutte le unità produttive delle società dei gruppi Fiat e Fiat Industrial (fatto salvo lo stabilimento di Pomigliano in ragione della citata decisione assunta dal Tribunale di Torino il 14.9.2011) , non risultando più , in ragione del dissenso manifestato e praticato, firmataria di alcun contratto ivi applicato (il CCNL metalmeccanico era infatti scaduto il 31.12.2011 e le società dei due gruppi, in ragione dell'abbandono del sistema confindustriale non sarebbero neppure avute più state vincolate al futuro suo rinnovo) e pertanto, in ragione della formulazione dell'art. 19 St. Lav già ricordata, risultando esclusa dalla facoltà di nomina delle RSA , così come , di conseguenza da ogni prerogativa e diritto funzionali all'esercizio dell'attività sindacale di cui al titolo III dello statuto dei lavoratori.

Certamente tutti ricorderanno le fotografie apparse sui giornali che riproducevano i delegati della Fiom che uscivano dai cancelli di Mirafiori portando via la documentazione e gli arredi delle salette sindacali che non avrebbero più potuto utilizzare!

2.d) Sin dai primi mesi del 2012 la FIOM, al fine di contrapporsi alla violenta iniziativa aziendale, inviava alle direzioni delle singole società le nomine degli RSA ai sensi dell'art. 19 St. Lav e, a fronte del diniego del loro riconoscimento opposto dalle direzioni aziendali, propose decine e decine di ricorsi ai Tribunali del Lavoro su tutto il territorio nazionale sostenendo il proprio diritto alla nomina delle RSA anche in ragione di una necessaria interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 19 St. Lav. che non poteva che contrastare l'adozione di un criterio di selezione delle OOSS alle quali attribuire i diritti promozionale dell'attività sindacale in azienda, che non avesse a fondamento e non si identificasse con l'effettiva capacità rappresentativa delle OOSS presenti nell'unità produttiva e che finisse per affidare ai datori di lavoro la scelta dei sindacati titolati ad usufruire dei diritti e delle prerogative di legge finalizzate al libero svolgimento dell'attività di rappresentanza dei lavoratori.

Il contenzioso così attivato conobbe diverse fortune ma 4 dei giudici investiti della questione (i tribunali di Modena, Torino, Vercelli e Melfi) ritennero non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità sollevate dalla Fom e ne rinviarono l'esame alla Corte Costituzionale.

Con la sentenza n. 231 del 23 luglio 2013 la Corte Costituzionale dichiarò l'illegittimità dell'art. 19 nella interpretazione fornite dalle aziende dei gruppi Fiat e Fiat Industrial così che la

rappresentanza sindacale aziendale deve poter essere costituita *“anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda”* .

Nel testo della motivazione i Giudici Costituzionali espressamente riconoscevano come una differente interpretazione avrebbe consentito ai datori di lavoro operare essi stessi direttamente la scelta delle OOSS che avrebbero rappresentato i loro dipendenti, decidendo con quale di esse stipulare o meno gli accordi da applicare nelle unità produttive : era esattamente quanto la FIAT aveva pensato di poter fare ed aveva effettivamente fatto.

Fu quindi necessario giungere all’intervento della Corte Costituzionale, dopo 4 anni di strenua opposizione anche nelle aule dei Tribunali di tutto il paese, per definitivamente ottenere la sanzione della illegittimità e gravissima antisindacalità dell’operato aziendale e per costringere la FIAT a tornare sui suoi passi : con accordo conclusivo di tutte decine di cause ancora pendenti la FIAT riconobbe dal giugno del 2014 il diritto della FIOM alla nomina degli RSA ed alla titolarità delle prerogative e dei diritti stabiliti dallo Statuto dei Lavoratori in tutte le unità produttive delle società dei due gruppi.

3) Come si è anticipato anche la vicenda che ha determinato l’intervento della S.C. con la sentenza in commento fa piena parte della trama dell’aspro conflitto sindacale di cui sopra.

A seguito della revoca dell’ottobre del 2011 dell’adesione a Confindustria da parte dei gruppi Fiat e Fiat Industrial, anche la PCMA il 22.11.2011 aveva inviato sia alle OOSS del settore metalmeccanico che alle OOSS del settore Gomma Plastica, tra le quali la FICTEM-CGIL, una lettera di recesso e disdetta di tutta la contrattazione di qualsiasi livello sino ad allora applicata e vigente e, quindi, anche del CCNL del settore Gomma Plastica, applicato, come si è visto, ai lavoratori di ben 5 dei 13 suoi stabilimenti con data di scadenza fissata al 31.12.2012

A gli incontri tra le società capogruppo e le OOSS del settore metalmeccanico svoltisi tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre del 2011, la FILCTEM (così come anche le altre OOSS del settore Gomma Plastica) non erano neppure state convocate.

Il CCSL era stato siglato il 13 dicembre successivo non solo con il dissenso della FIOM ma anche nell’assenza dal tavolo di confronto delle OOSS del settore Gomma Plastica.

Nonostante l'espressa opposizione della FILCTEM la nuova disciplina era stata imposta a far data dal 1.1.2012 a tutti i dipendenti e così anche ai lavoratori alla stessa iscritti

Anche la FILCTEM, destinata, come la FIOM, all'illegittima esclusione dalla rappresentanza dei lavoratori negli stabilimenti di cui sopra, aveva deciso di opporsi alla tracotanza aziendale ed aveva fatto ricorso, con l'attivo appoggio della CGIL, al Tribunale del Lavoro di Torino per ottenere, oltre alla dichiarazione dell'antisindacalità di tale iniziativa, anche la condanna della società a dare applicazione al CCNL Gomma Plastica quanto meno nei confronti dei lavoratori propri iscritti e quanto meno fino alla scadenza consensualmente definita dello stesso (31.12.2012).

Al contrario le OOSS di categoria aderenti a CISL e UIL, dopo un iniziale debole contrasto, avevano in sostanza prestato condivisione all'intera operazione assegnando per accordo interno (e senza alcuna consultazione di lavoratori) le deleghe loro affidate dai dipendenti alle OOSS del settore metalmeccanico firmatarie del CCSL (rispettivamente FIM e UILM)

Ricorrendo al Tribunale la Filctem aveva invocato l'applicazione dei principi pacificamente sanciti da tutta la precedente giurisprudenza di legittimità e di merito in ordine alle regole interpretative e applicative dei contratti collettivi : (i) l'obbligo indefettibile della loro applicazione da parte delle società aderenti alle associazioni datoriali firmatarie fino alla data espressamente prefissata per la loro scadenza, con conseguente illegittimità di ogni loro anticipata disdetta, (ii) oltre che la titolarità di ogni facoltà di disdetta esclusivamente in capo alle associazioni firmatarie, con conseguente illegittimità delle disdette eventualmente comunicate dai singoli datori di lavoro.

Stupefacentemente i Giudici del Tribunale di Torino (quello della prima fase d'urgenza, quello della fase successiva di opposizione ed infine i Giudici della Corte d'Appello) avevano ritenuto di disapplicare nel caso concreto i principi di cui sopra ricercando, invece, la soluzione della questione in teorie mai considerate né dalla giurisprudenza di legittimità né da quella di merito:

- il Giudice della prima fase optando per la legittimità dell'operato aziendale sulla base della pretesa applicazione al CCSL della norma di cui al celebre art. 8, L. n. 148 del 2011 (introdotta, come noto, dal Ministro Sacconi al fine di rendere derogabili con effetto per tutti i dipendenti sia le norme dei CCNL che quelle di legge ad opera della contrattazione aziendale o territoriale anche separatamente stipulata (i famosi contratti di prossimità) e di legittimare, in tal modo l'accordo stipulato , appunto, separatamente e nonostante l'attiva opposizione della FIOM per lo stabilimento Gian Battista Vico di



Pomigliano, come se fosse possibile qualificare quale accordo territoriale o aziendale e definire “di prossimità” un contratto destinato a sostituire la contrattazione nazionale ed interconfederale, regolando per intero i rapporti di lavoro di tutti i dipendenti delle società appartenenti ai due maggiori gruppi industriali italiani su tutto il territorio nazionale;

- il Giudice della fase di opposizione introducendo nel nostro ordinamento civile e sindacale un fino ad allora, ed anche successivamente, ignoto “*principio di effettività*”, in ragione del quale l’obbligo di rispetto e applicazione dei contratti collettivi sottoscritti permanerebbe in capo alle parti contraenti soltanto in funzione della permanenza del reciproco riconoscimento e verrebbe meno nei confronti di tutte le controparti con il venire meno di tale riconoscimento reciproco : una sorta di “*legge del più forte*” assunta a regolamentazione dell’ordinamento contrattuale;
- I Giudici della Corte d’Appello di Torino affermando, anche in questo caso con una teoria ignota al nostro ordinamento, che i datori di lavoro resterebbero vincolati al rispetto del contratto collettivo ed alla sua applicazione soltanto fino alla permanenza del vincolo associativo con le associazioni datoriali stipulanti, risolto il quale gli stessi sarebbero liberi in qualsiasi momento di recedere dal CCNL sino ad allora applicato anche in anticipo rispetto al termine finale di efficacia dello stesso espressamente pattuito.

La Corte di Cassazione , su ricorso della FILCTEM, ne ha accolto le domande richiamando nella sostanza, i pacifici principi che la stessa aveva in numerosi precedenti affermato e che la Filctem aveva posto a fondamento della sua azione ed espressamente sancendo l’erroneità delle tesi poste a fondamento delle tre precedenti sentenze di merito, così affermando l’illegittimità dell’iniziativa aziendale e la sua antisindacalità.

La sentenza della Corte giunge naturalmente con gravissimo ritardo a nuovamente evidenziare la grave illegittimità delle iniziative adottate dalle società controllanti dei due maggiori gruppi industriali del paese ed è difficile esimersi dall’osservare come la responsabilità di tale ritardo sia anche dovuta da un lato dall’acquiescenza prestata dalle altre OOSS alle illegittime pretese aziendali e, dall’altro, dalla incredibile adesione alle posizioni della società da parte dei Giudici di merito.

Tuttavia l'ultimo intervento della Cassazione è comunque prezioso e contribuisce a ristabilire la vigenza dei principi che, a anche salvaguardia del rispetto del ruolo di rappresentanza dei lavoratori istituzionalmente attribuito alle loro OOSS e della libera facoltà dei lavoratori stessi di scegliere le OOSS cui affidare la loro tutela, debbono regolare le relazioni con i datori di lavoro ed i comportamenti di questi ultimi, principi gravemente violati dalle società dei gruppi FIAT nell'intera vicenda sopra descritta.